

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Ufficio Entrate Comunali

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06 Marzo 2000 e
successive modificazioni*

INDICE

CAPO I- NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Tipologia delle occupazioni
- Art. 3 Occupazioni per somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 4 Chioschi
- Art. 5 Soggetto passivo
- Art. 6 Funzionario Responsabile

CAPO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- Art.7 Procedimento per il rilascio della concessione
- Art. 8 Domanda di concessione
- Art. 9 Istruttoria della domanda
- Art. 10 Rilascio della concessione
- Art. 11 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 12 Subentro nella concessione
- Art. 13 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 14 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 15 Rinnovo della concessione

CAPO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 16 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 17 Criteri per la determinazione del canone
- Art. 18 Classificazione delle strade
- Art. 19 Determinazione della misura del canone base
- Art. 20 Coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone
- Art. 21 Criteri particolari di determinazione del canone
- Art. 22 Durata delle occupazioni

CAPO IV - AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

- Art. 23 Agevolazioni
- Art. 24 Esclusioni
- Art. 25 Modalità e termini di pagamento
- Art. 26 Accertamenti, riscossione coattiva
- Art. 27 Rimborsi
- Art. 28 Sanzioni

CAPO V - NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE

- Art. 29 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 30 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in attuazione della delega prevista dall'art.3 comma 149 della L. 23.12.1996 n.662, stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

Art.2

Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
 - B) sono temporanee le occupazioni che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
2. Tutte le occupazioni che si intendono destinare alla somministrazione in loco di alimenti e bevande devono rispettare la regolamentazione di cui al successivo Art. 3.
Queste occupazioni sono divise e classificate in:
Estive dal 1 Maggio al 31 Ottobre
Invernali dal 1 Novembre al 30 Aprile
3. Le singole tipologie, estiva e invernale, a condizione che l'allestimento resti invariato per tutta la durata della concessione o autorizzazione, possono essere concesse per periodi pluriennali fino ad un massimo consecutivo di anni 3 (tre).

Art. 3

Occupazioni per somministrazione di alimenti e bevande

La regolamentazione seguente si applica a tutto il territorio comunale e a tutti gli esercenti con autorizzazione temporanea o permanente per la somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto.

Attrezzature previste:

Qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico che si intenda destinare alla somministrazione in loco di alimenti e bevande deve essere attrezzata con apposita recinzione utile a delimitarne l'area perimetrale, con copertura fissa o removibile, con eventuale pavimentazione, come di seguito specificato.

In qualsiasi caso dette attrezzature, denominate per comodità DEHORS, dovranno garantire:

- l'assenza di attacchi stabili al suolo;
- la possibilità di un rapido smontaggio;
- la viabilità pedonale, l'accesso e la viabilità dei mezzi di soccorso, la viabilità residenziale ove prevista, l'accesso a passi carrai e parcheggi;
- l'accesso immediato ad eventuali elementi e reti tecniche (es. chiusini, griglie, caditoie, illuminazione pubblica, ecc.).

Dimensioni:

Le dimensioni degli spazi attrezzati (dehors) destinati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande dovranno presentare dimensioni adeguate al contesto ambientale ed essere collocati nelle più immediate vicinanze consentite all'esercizio commerciale.

Tra il fronte dell'edificio ove è situato l'esercizio commerciale e il dehors è obbligatorio lasciare un passaggio pubblico di dimensioni minime di cm 100, necessario per assolvere alle funzioni di viabilità pedonale, di sicurezza ed evacuazione dal locale stesso. Tale passaggio deve essere considerato con dimensione minima al netto di ostacoli o interferenze di qualsiasi genere (es. elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, cordoli ecc.).

Requisiti dimensionali:

A) gli ingombri in lunghezza (fronte esercizio commerciale) e gli ingombri in larghezza (profondità) non possono invadere gli spazi frontali di altri esercizi commerciali o di altri residenti e devono assicurare la viabilità prevista dalle norme del Codice della Strada, assicurare la viabilità pedonale e non intralciare altre funzioni di pubblica sicurezza o di pubblica utilità;

B) la dimensione in altezza non può superare – al colmo della copertura – cm 315 dal piano stradale; l'altezza utile della copertura, dal piano di calpestio interno ai dehors (es. dalla pedana), non può essere inferiore a cm 210;

Per gli esercizi commerciali residenti nel Centro Storico

C) le dimensioni MASSIME individuate non possono superare cm 700 in lunghezza (fronte esercizio commerciale) x 250 in larghezza (profondità), fermo restando quanto stabilito nei suddetti punti A e B;

D) le dimensioni del passaggio pedonale tra il fronte dell'edificio ove è situato l'esercizio commerciale e il dehors (min. 100 cm) non possono superare le dimensioni massime di cm 150.

Pavimentazione con pedane (obbligatorio per gli esercizi collocati nel Centro Storico):

Ogni spazio dehors può essere predisposto con pavimentazione galleggiante costituita da pedane componibili in legno utili per la delimitazione dell'intero spazio assegnato, dette pedane sono obbligatorie per gli esercizi del centro storico. La pavimentazione deve garantire un veloce smontaggio in caso di emergenza e consentire il deflusso delle acque piovane nella parte sottostante il piano di calpestio.

La pedana deve essere di grandezza totale NON superiore allo spazio assegnato e contenere i tavoli, le sedie e quant'altro previsto dall'esercente (balaustre, ombrelloni o altre coperture, fioriere ecc.).

La pavimentazione avrà un'altezza dal piano stradale non superiore a 15 cm.

L'accesso alla pedana rialzata dovrà essere consentito, tramite apposita rampa, anche alle persone diversamente abili non deambulanti. La rampa dovrà essere ricavata all'interno dello spazio assegnato e autorizzato.

Elementi di delimitazione perimetrale (obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali):

Ogni spazio dehors dovrà essere recintato perimetralmente al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. La recinzione potrà, comunque, essere fornita di una apertura di massimo cm 120 per ogni lato che consenta l'accesso all'interno del dehors e/o lasciare il lato sul fronte dell'esercizio commerciale del tutto libero dalla recinzione. Dette aperture dovranno comunque rispondere ai requisiti di legge nel caso abbiano funzione di via di esodo.

Qualsiasi tipologia di recinzione dovrà essere collocata al di sopra della pedana-pavimento, se prevista, e comunque all'interno del proprio spazio assegnato, e avere dimensioni in altezza di minimo cm 100 al netto dell'eventuale pedana:

- nel caso di utilizzo di fioriere in terracotta (è vietata la plastica e i suoi derivati) la dimensione dell'altezza della fioriera in terracotta dovrà essere minimo cm 40 e raggiungere almeno cm 100 totali (40+60) con arbusti e/o piante verdi o fiorite; la distanza massima tra fioriera e fioriera – nel senso perimetrale - non deve superare cm 10;
- nel caso di recinzione con balaustra la dimensione dell'altezza dovrà essere di cm 100 e dovrà essere realizzata con struttura metallica e rispondere alle norme di sicurezza;
- nel caso di tamponamento-paravento la dimensione dell'altezza dovrà essere compresa tra cm 100 e massimo cm 160; il tamponamento potrà essere costituito da pannelli in vetro o in policarbonato, con eventuale struttura portante in metallo; nella parte bassa del tamponamento possono aggiungersi elementi di corredo strutturale e/o decorativo quali lamiera metallica o pannello in legno o in ceramica (non sono consentiti altri materiali); nel caso l'elemento di corredo suddetto non dovrà superare cm 60 in altezza (es. pannello altezza totale cm 160 = cm 60 max per lamiera/pannello legno o ceramica e cm 100 per vetro o policarbonato).

Qualsiasi struttura metallica (recinzione, pannelli di tamponamento ecc.) dovrà essere trattata con vernici antiossidanti tali da resistere agli agenti atmosferici (è vietato l'uso di alluminio anodizzato), in colore "antracite o canna di fucile", ad esclusione dell'eventuale pannello di corredo sopra citato.

Qualsiasi componente in vetro o policarbonato dovrà essere trasparente chiaro o fumé, realizzato e di spessore tale da essere certificato come antinfortunistico dalle vigenti norme italiane ed europee.

Struttura e copertura per protezione dal sole e dalla pioggia:

Sono previste coperture attrezzate per i dehors utili a proteggere lo spazio esterno dal sole e dalla pioggia.

Nel caso sia prevista una struttura autoportante con funzione di sostegno alla copertura dovrà essere realizzata in metallo trattato con vernici antiossidanti tali da resistere agli agenti atmosferici (è vietato l'uso di alluminio anodizzato), di colore "antracite o canna di fucile", e risultare sufficientemente leggera da poter essere smontata facilmente e in tempi brevi. Detta struttura dovrà armonizzarsi esteticamente con la recinzione perimetrale e garantire sufficiente stabilità a tutta la copertura. La parte inferiore dell'architrave della struttura avrà un'altezza

minima di cm 210 dal piano di calpestio (es. pedana). La struttura dovrà avere minimo 4 pilastri portanti.

In sostituzione della struttura autoportante è concesso l'utilizzo di ombrelloni con struttura e bracci in legno e/o in metallo. Detti ombrelloni devono garantire una sufficiente tenuta in caso di vento forte. La loro altezza complessiva non può superare cm 315 dal piano stradale e la loro ampiezza in larghezza o diametro deve rientrare all'interno delle dimensioni autorizzate del dehors o della pedana. L'altezza minima consentita della copertura dell'ombrellone aperto è di cm 210 e l'altezza massima lorda di cm 315 dal piano stradale.

Nel caso di installazione di più ombrelloni in un unico dehors devono essere tutti della stessa tipologia costruttiva e dello stesso colore.

Sia gli ombrelloni che la struttura autoportante non possono essere ancorati al piano stradale.

Nel caso di personalizzazioni delle coperture con loghi e marchi gli stessi non devono risultare troppo invadenti, ovvero non possono occupare complessivamente una superficie superiore ad un ottavo (1/8) dell'intera copertura.

Il Telo di Copertura deve essere in tessuto impermeabile.

Sono previsti i seguenti colori: bianco panna, avorio, beige molto chiaro o similari (non sono previsti altri colori).

Illuminazione (non obbligatoria):

Nel caso si voglia corredare il proprio spazio con illuminazione esterna dovrà essere tale da corrispondere alla normativa vigente e relativa agli spazi esterni. L'installazione dovrà essere effettuata da tecnici professionisti con rilascio di relativa certificazione. I cavi di alimentazione non potranno essere disposti a terra, ma ad un'altezza tale da rispettare la normativa vigente.

I corpi illuminanti dovranno essere predisposti su apposite strutture autoportanti o predisposti sulle balaustre di limitazione dello spazio affidato. In ogni caso dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente, ovvero essere di tipo "stagno" da esterno e cablati adeguatamente.

Le lampade previste sono: lampade a incandescenza, alogene, a risparmio energetico. Sono vietati corpi illuminanti con lampade a tubo fluorescente di qualsiasi tipo. Sono vietati Gruppi Elettrogeni di alimentazione. L'illuminamento dell'area del dehors dovrà essere equilibrato all'illuminamento pubblico circostante.

Arredi: Sedie e panche, tavoli:

Le sedute e le sedie devono essere costruite in metallo o in legno. È consentito l'uso di Paglia di Vienna o tessuto come componente di corredo nelle sedie. Non è consentito l'uso di plastica, PVC e derivati. Sono vietate panche di ampiezza superiore a cm 120.

I tavoli devono essere costruiti in metallo o in legno.

Dimensioni del piano del tavolo: forma quadrata dimensioni massime 90x90 cm, forma rotonda diametro massimo cm 100, rettangolare dimensioni massime cm 120x80.

Verniciature dei componenti (sedie, tavoli, ombrelli, recinzioni) e caratteristiche prodotti:

La verniciatura dei metalli deve garantire lo stazionamento esterno dei prodotti quali sedie, tavoli, ombrelli, balaustre e strutture autoportanti; sono vietati metalli con vernici anodizzate. Nel caso di utilizzo di apposite pellicole plastiche come sostitutivi della verniciatura per la protezione del metallo le stesse dovranno consentire un'adeguata finitura estetica con colorazioni tipo metallo verniciato a corpo e garantire l'inalterabilità nel tempo.

Materiali utilizzati:

Tutti i prodotti e materiali utilizzati dovranno garantire la sicurezza contro gli infortuni, pertanto nel caso di utilizzo del vetro dovranno essere previsti prodotti antinfortunistici, ovvero vetri laminati antisfondamento e/o cosiddetti di "vetri di sicurezza". Nel caso di metallo, legno, vetro,

ceramica e terracotta dovranno essere assenti parti non rifinite (es. saldature sporgenti) o che presentino viti, chiodi o giunzioni non adeguatamente fissate, ovvero risultare occultate al tatto. Ogni materiale dovrà rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio e quindi risultare ignifugo secondo le classi di appartenenza richieste dalla legislazione vigente. Sono vietati tutti i materiali plastici e derivati, compreso per le strutture portanti, recinzioni, ombrelloni, fioriere, complementi di arredo quali sedie, tavoli, mobiletti, panche ecc., ad esclusione dell'eventuale utilizzo del PVC per le coperture delle strutture.

Art.4 Chioschi

- 1) Ai fini e per effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione.
- 2) Qualunque realizzazione ed installazione di chioschi e/o manufatti sul territorio comunale è subordinata al rilascio dell'atto di concessione così come stabilito dal presente Regolamento ed al preventivo giudizio dell'Amministrazione.
- 3) Le domande di occupazione relative alla realizzazione e/o installazione di chioschi e/o manufatti, di cui sopra, vengono trasmesse dall'Ufficio Sportello Unico all'Ufficio Assetto del Territorio, per l'istruttoria e la definizione delle stesse. Successivamente all'Entrate Comunali per il calcolo del canone.
- 4) La domanda di occupazione deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 8 comma 2, i seguenti elaborati:
 - Planimetria scala 1.200 relativa ad un ambito di raggio 30 metri e diametro 60 dall'intervento nella quale siano riportate le dimensioni dell'intervento.
 - Planimetria, Sezione e Prospetti in scala 1.100 dell'intervento.
 - Relazione illustrativa, comprensiva di tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e dei materiali utilizzati per la realizzazione, nonché delle finiture e delle colorazioni esterne previste.
- 5) La realizzazione dei chioschi e/o manufatti deve rispettare almeno le seguenti prescrizioni:
 - a) le strutture dovranno essere realizzate in modo tale da poterle facilmente rimuovere pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso e pertanto dovranno adottarsi soluzioni con sistemi di giunzione semplice (incastrati, bulloni ecc.) o sistemi in tutto o in parte prefabbricati e quindi assemblati in loco; sono escluse costruzioni e realizzazioni anche parzialmente interrato;
 - b) possono essere utilizzati materiali costruttivi per la struttura portante e per i tamponamenti perimetrali e di copertura quali: metallo, legno e vetro (non è previsto in nessun caso l'uso di alluminio anodizzato); l'eventuale utilizzo di plastica e/o derivati può essere utilizzato soltanto per la copertura rimanendo comunque soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione; tutti i materiali devono essere certificati secondo le normative ambientali, di sicurezza antincendio e di sicurezza antinfortunistica vigenti in materia; i materiali utilizzati per le pareti, i pavimenti ed i soffitti interni dovranno avere caratteristiche di impermeabilità e lavabilità e rispettare la normativa vigente in materia;
 - c) i locali di vendita e/o laboratorio dovranno avere un'altezza media interna non inferiore a ml 2,70 e comunque un'altezza minima non inferiore a ml 2,10; l'altezza massima esterna non può superare ml 3,30 al lordo della copertura e ml 4,00 al lordo di elementi accessori

relativi ad impianti quali riscaldamento e/o condizionamento, antenne radiotelevisive; non sono previsti impianti con parabola satellitare, né altre tipologie di impianti o porzioni di impianto/locale tecnico esterni al chiosco, ovvero alla pubblica vista; vengono esclusi dall'altezza massima eventuali canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente necessaria a quanto previsto dalle norme in materia rimanendo comunque soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione; non sono previsti elementi mobili e/o aggiuntivi che non siano parte integrante del corpo strutturale del chiosco, ad esclusione di tendaggi preventivamente autorizzati e collegati al chiosco stesso per via aerea, ovvero privi di sostegni a terra;

- d) gli impianti tecnologici (acqua, luce, gas) dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e comunque l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica, alla rete idrica, alla rete fognante pubblica è previsto previa le necessarie autorizzazioni; non sono previste alimentazioni per mezzo gruppi elettrogeni per la fornitura di energia elettrica e per mezzo di bombole e/o serbatoi per gas e gasolio;
- e) le finiture e le colorazioni esterne, comprese saracinesche per la protezione del chiosco, non potranno, in nessun caso, essere rifinite con cromature, in colore alluminio o similari, acciaio o similari, ma dovranno presentare finiture e colorazioni tali da rispettare il contesto ambientale circostante e quindi soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione.
- 6) La superficie soggetta al canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Art. 5

Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo atto amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 6

Funzionario responsabile.

- 1) Ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 507/93 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

CAPO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 7

Procedimento per il rilascio della concessione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2) anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procederà d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
5. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dalla regolamentazione prevista dall'Ufficio Assetto del Territorio.
6. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con i veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche autorizzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 8

Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve depositare presso l'Ufficio Unico del Comune, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune e contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia il possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale

- rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da tutti i contitolari oppure da un solo rappresentante degli stessi;
- c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. Per tutte le occupazioni temporanee realizzate da esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico, insieme agli elaborati di cui sotto, dovranno essere inserite le presenti clausole:
- Il richiedente dichiara che l'occupazione predetta verrà segnalata nelle ore diurne e notturne, come previsto nella normativa prevista nel vigente codice della strada, e solleva l'ente autorizzante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio a terzi derivante da inadempienze ed inosservanze di Leggi e Regolamenti.
 - L'Ente autorizzante sarà sollevato da tutti i casi che possono emergere per quanto concerne la tutela della pubblica incolumità derivanti da inosservanze ed inadempienze da parte del titolare della presente autorizzazione.

Elaborati necessari:

- Planimetria scala 1.200 relativa ad un ambito di raggio 30 metri e diametro 60 dall'intervento nella quale siano riportate le dimensioni dell'intervento.
 - Planimetria, Sezione e Prospetto in scala 1.100 dell'intervento.
 - Relazione illustrativa.
4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora le caratteristiche e la tipologia dell'occupazione lo renda necessario l'Amministrazione Comunale si riserva di condizionare il rilascio della concessione alla stipula, da parte dell'occupante, di una polizza assicurativa come previsto dall'art. 11 lett. e) del presente regolamento.

Art. 9

Istruttoria della domanda

1. Tutte le domande di occupazione, dopo essere state protocollate, vengono trasmesse dall'ufficio Sportello Unico all'ufficio Entrate Comunali per l'istruttoria ed il calcolo del relativo canone, ad eccezione di quelle relative a lavori edili/ponteggi e passi carrabili che vengono trasmesse all'ufficio Edilizia Privata.
2. L'ufficio Entrate Comunali e l'ufficio Edilizia Privata trasmettono la domanda di concessione agli uffici competenti al fine dell'acquisizione dei relativi pareri, e quindi rilasciano l'atto di concessione o ne comunicano il diniego.
3. La domanda di occupazione temporanea e/o permanente, deve essere presentata almeno trenta (30) giorni antecedenti l'occupazione. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta (30) giorni.
4. L'atto di concessione deve contenere almeno i seguenti punti:

- a) gli elementi indicativi della concessione di cui all'art.8, comma 2);
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento.

Art. 10

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione delle occupazioni relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico segue due procedure:

Conforme all'Art. 3 – Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sarà rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico che costituirà l'unico atto necessario per la realizzazione dell'intervento.

Non conforme all'Art. 3 – Fermo restando che dovrà essere dimostrata l'impossibilità a realizzare l'intervento con le caratteristiche del presente Regolamento con motivazioni oggettivamente dimostrabili è individuato un termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda ai fini dell'acquisizione di un parere nel quale saranno specificate le procedure per la realizzazione dell'intervento.

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione e previo versamento da parte del richiedente del canone previsto e dei seguenti oneri:

- spese di sopralluogo (se stabilite)
 - deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) si impegna e si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi eventuale danno causato dalla struttura e dal suo utilizzo, così come parimenti si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi per

- danni verificatisi durante e/o connessi all'utilizzo della struttura, da qualsivoglia causa determinati;
- d) esonera altresì espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti;
 - e) qualora l'Amministrazione lo richieda si impegna e si obbliga a stipulare prima dell'utilizzo della struttura e a mantenere in essere per tutto il periodo di utilizzo, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna polizza, da determinare da parte dell'Amministrazione in base alla tipologia dell'occupazione prima del rilascio della concessione. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione Comunale fra i terzi e riguardare tutti i rischi connessi all'utilizzo della struttura;
 - f) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) versamento del canone alle scadenze previste;
 - h) Il concessionario delle occupazioni di cui all'art. 3 si obbliga a rispettare le clausole inserite nella domanda di concessione e cioè:
 - che l'occupazione verrà segnalata nelle ore diurne e notturne, come previsto nella normativa prevista nel vigente codice della strada e solleva l'Ente autorizzante da responsabilità per qualsiasi infortunio a terzi derivante da inadempienze ed inosservanze di Leggi e Regolamenti;
 - che l'ente autorizzante sarà sollevato da tutti i casi che possono emergere per quanto concerne la tutela della pubblica incolumità derivanti da inosservanze ed inadempienze da parte del titolare della presente autorizzazione.

Art. 12

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la concessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art.9 di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 15

Rinnovo della concessione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno dieci (10) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. La concessione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Non si dà corso al rinnovo della concessione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai commi precedenti.

CAPO III DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art.16

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Passi carrabili:

- Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale,

indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta.

Il titolare della concessione del passo carrabile può rinunciare all'occupazione avanzando richiesta scritta all'amministrazione e restituendo contestualmente l'eventuale cartello segnaletico previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere:

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, sulla base del numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (art.63 del DLgs. 446 del 15/12/1997).
- Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

c) Occupazione di aree destinate a parcheggi:

- Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

d) Occupazioni di aree mercatali:

- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti:

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.
- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere:

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett.b), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto

di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e delle entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio:

- Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq. nove (9) corrispondente al singolo posto-auto.
- Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
- L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere concesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.
- Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1), lett.c).

c) Occupazioni nei mercati settimanali:

- Per i mercati settimanali, individuati con specifici atti deliberativi, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dell'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

d) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante:

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.
- Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto d'autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, anche se per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

e) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia:

- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto d'autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

Art. 17

Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Classificazione delle strade così come definita dal successivo art. 18 del presente Regolamento;
 - b) Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) Durata dell'occupazione;

- d) Valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Il canone per le diverse tipologie di occupazione è indicato nell'art.19 del presente Regolamento.

Art.18 **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade ed aree del comune sono classificate in n.3 categorie, sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Ai fini della classificazione delle strade si richiama espressamente la deliberazione del Consiglio Comunale che definisce l'articolazione in cinque zone del territorio comunale sulla base della loro centralità, strategicità ed importanza. Pertanto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettere b) e c) del Decreto Lvo 447/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie d'importanza:
 - 1° categoria” Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alle zone denominate zona 1 e zona 2 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata;
 - 2° categoria” Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alle zone denominate zona 3 e zona 4 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata;
 - 3° categoria” Basso valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alla zona denominata zona 5 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata.
4. Alle strade ed aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa di base e/o il canone previsto.
5. La tariffa per le strade ed aree di 2° categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1°.
6. La tariffa per le strade ed aree di 3° categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1°.

Art. 19 **Determinazione della misura del canone base**

- 1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**
- a) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, il canone è dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, ed è determinato per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, ripartito fra le tre categorie di strade identificate nel precedente articolo;
 - b) per le occupazioni di sottosuolo con soli serbatoi di qualsiasi genere, la tariffa unica per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità e categoria di occupazione.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- c) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadro o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, ripartita fra le tre categorie di strade identificate nel precedente articolo.
3. Gli importi di cui al punto 1 e 2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 20

Coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone

Sulla base dei criteri indicati dall'art. 63 del D.L.446/97 e stabiliti nell'art.17 del Regolamento comunale, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

1- Tipologia di occupazione – 1° COEF.

- a) Occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di suolo pubblico (aree mercatali, parcheggi privati, pozzi e pozzetti, esposizione di merci, mezzi pubblicitari, pensiline, appoggiati o infissi al suolo).
- b) Occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di soprassuolo pubblico (tende parasole, insegne, pensiline, cavidotti, elettrodotti e simili, non appoggiati o infissi al suolo).
- c) Occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di sottosuolo pubblico (cavidotti, condotte e tubazioni interrato, cunicoli sotterranei, cisterne, serbatoi).

2- Valore area sottratta alla collettività – 2° COEF.;

3- Valore economico dell'occupazione – 3° COEF.;

Tutti i coefficienti applicati alla tariffa base sono indicati nella tabella allegata al presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 21

Criteri particolari di determinazione del canone

Per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi:

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, il canone è stabilito forfettariamente in € 0,7746 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con l'indicazione della causale "art. 63 Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997".

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati speciali:

Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate durante lo svolgimento di fiere, festeggiamenti e mercati speciali organizzati dall'Amministrazione comunale, l'importo del canone sarà determinato in modo forfetario dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Art. 22
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento. La scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata al presente Regolamento, rapportato a giorno ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione. Alla scadenza può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente art.15.

**CAPO IV AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO-
SANZIONI- RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

Art. 23
Agevolazioni

- 1) La tariffa per le occupazioni temporanee è ridotta del:
 - 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - 50% per le occupazioni dei pubblici esercizi per somministrazione alimenti e bevande;
 - 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
 - 20% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni.
- 2) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi è ridotta del'80%.
- 3) La tariffa per l'occupazione temporanee e permanenti realizzate dagli esercenti le attività poste in zona 1 e 2 è ridotta del 20%.

Inoltre, tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni, previa richiesta del concessionario, per attività ritenute di particolare interesse sociale e culturale rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quali la diffusione dell'informazione e della cultura intesa in senso lato nonché il sostegno alle fasce sociali più deboli.

Tale agevolazione non potrà comunque essere superiore al 50% del canone.

Art.24
Esclusioni

1. Sono escluse dal canone, purché debitamente autorizzate:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, ovvero coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
 - b) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio dei culti

ammessi nello Stato e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere;
 - gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere;
 - le aste delle bandiere;
- d) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
- e) occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto nei mercati settimanali;
- f) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro, che promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, sportivo o per scopi benefici;
- g) le occupazioni temporanee per la posa di condutture, cavidotti e di impianti per i servizi pubblici e collettivi per i quali si determina successivamente una occupazione permanente da assoggettare a canone;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS (legge 460/97) da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale;
- i) le occupazioni effettuate con tende solari;
- j) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, che non contengono o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali, nonché le occupazioni con vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere;
- k) le occupazioni permanenti realizzate con insegne poste sull'edificio sede dell'attività commerciale, artigianale o professionale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico;
- l) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni;
- m) occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per i lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti e coperture di durata non superiore a una giornata;
- n) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari, nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- o) le occupazioni di suolo pubblico relative ad interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.1 della Legge 27.12.1997 n. 449;
- p) i passi carrai in genere;
- q) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione e la conservazione delle stesse;
- r) le occupazioni temporanee e permanenti realizzate da esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico

(Dehors) situati in zona 1 – centro storico. Tale esclusione spetta per il primo anno agli esercenti delle suddette attività:

- che intraprendono ex-novo un' occupazione suolo pubblico,
 - che trasferiscono l'attività nel centro storico,
 - che subentrano nell'attività del precedente titolare;
- s) le occupazioni temporanee e permanenti realizzate dagli esercizi commerciali e artigianali che svolgono le seguenti attività di vendita:
- ceramica,
 - vetro,
 - antiquariato,
 - agroalimentare,
 - attività artistiche,
 - somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico.

situati in zona 1 – centro storico- ed in zona 2 che occupino una superficie fino a otto (8) mq.

t) (*abrogato*)

- u) Le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie, pasquali, civili e religiose e nello svolgimento delle manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale o patrocinate e comunque autorizzate che si svolgono su tutto il territorio comunale.

Art. 25

Modalità e termini di pagamento

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per l'intero anno solare e deve essere corrisposto in unica soluzione.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione. L'attestato di versamento deve essere allegato alla concessione di cui all'art. 10.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
- 4) Il versamento del canone può essere effettuato o direttamente presso la Tesoreria del Comune o mediante versamento sul c/c postale n. 30313506 utilizzando il bollettino al medesimo intestato o mediante le altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste dal comma precedente.

Per le occupazioni temporanee dei posteggi vacanti in aree mercatali, il canone deve essere versato al personale incaricato alla riscossione, al momento dell'occupazione.

- 6) Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore ad € 500,00, su richiesta del titolare, può essere corrisposto in rate mensili secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

La prima rata al momento del rilascio dell'atto di concessione, le rate successive pagabili mensilmente. Non sono ammesse rateazioni per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 Ottobre.

- 7) Il canone non è dovuto quando il suo importo non eccede € 3,00 (tre) dato che ai sensi dell'art. 17 comma 88 , L.127/97 è valutata di modica entità la somma di € 3,00 su base annua.

Art. 26

Accertamenti, riscossione coattiva

- 1) L'Amministrazione effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
- 2) Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità stabilite dal Decreto legislativo n. 46 del 26/02/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 2) è svolto dal concessionario.

Art. 27

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione può chiedere all'Amministrazione, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1) dovrà contenere, oltre alle generalità del titolare del provvedimento, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia della ricevuta di pagamento.
3. L'Amministrazione, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi legali da computarsi a giorni.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3) è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Qualora l'Amministrazione vanti un credito nei confronti del richiedente il rimborso, procederà alla liquidazione della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione scritta all'interessato.

Art. 28

Sanzioni

- 1) La sanzione è irrogata dal Responsabile del Servizio nel seguente modo:
- 2) Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità del 30% del canone dovuto; mentre per il tardivo versamento si applica una penalità del 20%.
- 3) Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone risultante, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.L.vo 285/92.
- 4) Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorni a partire dall'accertamento dell'illecito o dal giorno nel quale doveva essere effettuato il versamento.

CAPO V NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE

Art.29

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.
- 2) Ai sensi dell'art.64 comma 1) del D.L.vo 446/97 le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data della quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
- 3) Il pagamento del canone, previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
- 4) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.